

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 15 maggio 1997

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
di concerto col **Ministro dell'interno**
col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**
col **Ministro delle finanze**
e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo, firmato a Roma il 15 maggio 1997, stabilisce le disposizioni per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra Italia e Georgia. L'Accordo ha l'intento di assicurare la regolarità del traffico e di agevolare e migliorare l'interscambio di merci.

L'Accordo stabilisce che i trasporti di viaggiatori effettuati con autobus su un determinato itinerario, secondo orari e tariffe prestabiliti, sono soggetti ad autorizzazione non cedibile. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti delle parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le autorità. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare, in base a una domanda presentata dall'impresa all'autorità competente del territorio in cui l'impresa stessa ha sede. L'Accordo, inoltre, assoggetta al regime dell'autorizzazione anche i trasporti di destinazione di cose sia per conto proprio sia per conto terzi, tranne

i trasporti funebri, i trasporti di materiale espositivo, i trasporti postali ed altre eccezioni. Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da un'apposita commissione, istituita per garantire l'efficacia dell'Accordo. La commissione dovrà inoltre esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando le modalità di esecuzione dei servizi stessi, dovrà stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori e dovrà risolvere i problemi che potrebbero sorgere a seguito dell'applicazione dell'Accordo. Esso stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati, quali sanzioni possono essere applicate in caso di infrazioni alla normativa vigente nel Paese in cui il trasporto viene effettuato. L'Accordo non incide sulle normative vigenti e da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Boco, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

5 maggio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

28 aprile 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

